



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
10	30 aprile 2026

Immediatamente Eseguitibile
Seduta Pubblica

avente ad oggetto:

Modifica e integrazione del Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva.

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese aprile in Cremona, nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Luciano Pizzetti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Giovanni Gagliardi, Carlo Giussani, Paola Tacchini.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>
ALQUATI JANE	SI	GHIDOTTI CARLALBERTO	SI
ARDIGO' CLAUDIO	SI	GIUSSANI CARLO	SI
BELLINI STELLA	GIUST.	LA SALA PAOLO	SI
BELTRAMI CRISTIANO MARIO	GIUST.	LOFFI VITTORIA COSTANZA ALESSANDRA	NO
BONALI DANIELE	SI	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
CAPELLETTI CHIARA	GIUST.	MERLI RICCARDO	SI
CARASSAI ANDREA	SI	OLZI MARCO	SI
CAROTTI MATTEO	GIUST.	PASQUETTI LAPO	SI
CAVALLI ILARIA	SI	PIZZETTI LUCIANO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	GIUST.	POLI ROBERTO	SI
COMPAGNONE ROSARIA	GIUST.	PORTESANI ALESSANDRO	SI
D'AMBROSIO MARIALUISA	SI	SEGALINI ANDREA	GIUST.
FEDELI LUCA	SI	SESSA ELEONORA	SI
FRASSI SIMONA	SI	TACCHINI PAOLA	SI
GAGLIARDI GIOVANNI	SI	VIOLA ROSITA ANTONELLA	SI
GALLI MARCO	SI	VIRGILIO LEONARDO	SI
GEREVINI MATTIA	SI		

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.

Terminata la discussione, il Presidente sottopone a votazione palese a mezzo di sistema elettronico la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 25	
votanti:	n. 25	
voti favorevoli	n. 18	(Ardigò – Bonali – Cavalli - D’Ambrosio – Frassi – Gagliardi - Galli – Gerevini – Giussani - La Sala – Marenzi – Merli - Pasquetti – Pizzetti – Poli - Sessa – Viola - Virgilio)
voti contrari	n. 7	(Alquati – Carassai – Fedeli - Ghidotti – Olzi – Portesani - Tacchini)
astenuti	n. //	

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, a mezzo di sistema elettronico l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva all'unanimità, con il seguente esito:

presenti:	n. 25	
votanti:	n. 25	
voti favorevoli	n. 25	(Alquati - Ardigò – Bonali – Carassai - Cavalli - D’Ambrosio – Fedeli - Frassi – Gagliardi - Galli – Gerevini – Ghidotti - Giussani - La Sala – Marenzi – Merli – Olzi - Pasquetti – Pizzetti – Poli – Portesani - Sessa – Tacchini - Viola – Virgilio)
voti contrari	n. //	
astenuti	n. //	

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

Richiamato:

- 1) l'art. 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
- 2) il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA – Testo Unico Ambiente);
- 3) l'art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare i commi 667 e 668, che prevedono la possibilità di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI;
- 4) il vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvato con propria deliberazione n. 65 del 28 novembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che prevedeva con decorrenza dall'anno 2022,

in deroga all'art. 1 comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la possibilità per i comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

6) l'art.13, comma 5-bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale prevedeva la possibilità di approvare tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, provvedendo, mediante variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti, lasciando tuttavia fermo al 30 aprile il termine di approvazione degli atti TARI;

7) l'art. 43, comma 11, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 che modificando l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, stabilisce che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

8) l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che modifica nel 31 luglio il termine di cui all'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

9) l'Indice ISTAT prezzi al consumo relativo al mese di dicembre 2025, che ha fatto registrare una variazione in positivo pari allo 1,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

MOTIVAZIONE

1) Si rivalutano i limiti di reddito previsti per le agevolazioni TARIC contenuti nell'art. 19 "Agevolazioni" del regolamento in oggetto, mediante applicazione dell'indice ISTAT su base annua dei prezzi al consumo nazionale rilevato nel mese di dicembre 2025, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo medesimo.

2) Si integra, con l'introduzione del comma 10, l'art. 14 "Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani", con lo scopo di garantire alle nuove utenze non domestiche di potersi avvalere, sin dalla loro apertura, della facoltà di avviare al recupero la totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante soggetti privati autorizzati, evitando così di usufruire del servizio pubblico.

Si prevede, a tale scopo, l'obbligo di presentazione di apposita dichiarazione.

Tale facoltà non viene riconosciuta per le utenze non domestiche aperte d'ufficio, per inadempienza del contribuente rispetto agli obblighi dichiarativi.

3) La dichiarazione di immediata eseguibilità si rende necessaria al fine di dare applicazione immediata alle modifiche apportate al regolamento.

PRE – VERIFICHE

Parere favorevole espresso come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 10 aprile 2026 dal Direttore del Settore Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica sulla regolarità tecnica, figurante quale allegato A) e in data 14 aprile 2026

dal Direttore del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile figurante quale allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Parere favorevole espresso dalla 3^a Commissione Consiliare Permanente (Ambiente, Verde e Benessere Animale) espresso nella seduta del 23 aprile 2026.

NORMATIVA

- 1) Art. 52 “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni” del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
- 2) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA – Testo Unico Ambiente);
- 3) l’art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare i commi 667 e 668, che prevedono la possibilità di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI;
- 4) Vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, approvato con propria deliberazione n. 65 del 28 novembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) l’art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che prevedeva con decorrenza dall’anno 2022, in deroga all’art. 1 comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la possibilità per i comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- 6) l’art.13, comma 5-bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale prevedeva la possibilità di approvare tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, provvedendo, mediante variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all’entrata dei tributi coinvolti, lasciando tuttavia fermo al 30 aprile il termine di approvazione degli atti TARI;
- 7) l’art. 43, comma 11, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 che modificando l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, stabilisce che nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- 8) Art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che modifica il termine temporale di cui all’art. 3, comma 5-quinquies D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, al 31 luglio;
- 9) Indice ISTAT prezzi al consumo relativo al mese di dicembre 2025, che ha fatto registrare una variazione in positivo pari allo 1,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
- 10) Decreto legislativo 267/2000, art. 134 comma 4, in riferimento all’immediata eseguibilità degli Atti Amministrativi.

DECISIONE

1) Modifica e integra il Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva:

- all'art. 19 "Agevolazioni", mediante rivalutazione dei limiti di reddito, in applicazione dell'indice annuo nazionale dei prezzi al consumo ISTAT rilevato nel mese di dicembre 2025;

- all'art. 14 "Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani", mediante introduzione del comma 10, che dispone la facoltà, per le utenze non domestiche, di potersi avvalere, sin dall'apertura dell'utenza stessa, dell'avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante soggetti privati autorizzati, evitando di usufruire del servizio pubblico.

2) Dà atto che in funzione delle modifiche di cui sopra il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva è quello figurante quale allegato C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3) Dà atto, altresì, che considerata la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e i relativi allegati non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli Enti Locali.

Dichiara, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

EFFETTI

1) Le presenti modifiche in materia di Tariffa rifiuti puntuale corrispettiva hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2026, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5-quinquies D.L. 228/2021 così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

2) Trasmettere copia del presente atto al Servizio Comunicazione, al Settore Area Vasta, Ambiente e Transazione Ecologica, al Gestore del ciclo dei rifiuti Aprica S.p.A..

IL PRESIDENTE

(Luciano Pizzetti)

**IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE**

(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)